

Tutte le novità presenti nell'accordo stato-regioni nel webinar organizzato dall'Ancl

# Dalla formazione alla sicurezza

## Nuovi obblighi per tutelare i lavoratori del comparto edile

DI FRANCESCA BRAVI  
E BARBARA GARBELLI

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del nuovo accordo stato-regioni del 17 aprile 2025, viene formalmente completato il processo di riordino avviato dalla l. n. 215/2021, che ha inciso sull'art. 37 del dlgs n. 81/2008 imponendo una revisione organica della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Un primo spunto di riflessione è legato ad un obbligo importante per le aziende edili: parliamo di formazione, ma prima ancora parliamo di tutela della sicurezza, di buone prassi da diffondere, a livello di intermediari e di imprese. Il settore edile espone i lavoratori ad un alto rischio per la sicurezza, e purtroppo i fatti ce lo confermano.

Esiste da tanti anni ormai un obbligo formativo, che si lega in qualche modo agli altri obblighi sul tema previsti dalla vigente normativa, ma che il dlgs n. 81/2008 e la contrattazione collettiva da sempre evidenziano in modo particolare come essenziale per la sicurezza e la legalità. Si tratta del corso di 16 ore (corso preassuntivo o corso Mics) che le scuole edili erogano ai lavoratori che dovranno accedere ai cantieri, al fine di presentare i rischi di tale attività in anticipo, prima che gli stessi ne vengano esposti. L'obbligo dell'aggiornamento periodico veglia sull'efficacia di tale formazione spingendo ancora di più alla costruzione di buone prassi. Le sanzioni in caso di presenza di lavoratori in cantiere senza l'attestato del corso (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro) ci aprono ancora di più gli occhi sull'importanza di diffondere la cultura della sicurezza. Tale ultimo aspetto è implementato anche dall'accesso a particolari agevolazioni per l'assunzione di determinate tipologie di lavoratori; il cui riconoscimento è subordinato alla preventiva frequentazione del corso (600 euro per le aziende sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa edile e un voucher formazione pari a 150 euro per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di giovani sotto i 30 anni di età solo in presenza dell'attestato di frequenza del corso Mics di 16 ore).

Dopo aver nuovamente evidenziato l'obbligo suddetto, già esistente anche in passato, tra le principali novità del nuovo accordo stato-regioni

si segnala l'introduzione di un obbligo formativo in capo al datore di lavoro, un passaggio normativo e culturale di portata strutturale, che ridefinisce il ruolo del vertice aziendale nel sistema preventivo.

Il nuovo obbligo ha una valenza giuridico-organizzativa, perché mira a dotare il datore di strumenti di comprensione e governo delle logiche sottese ai modelli di prevenzione. Non si tratta di un adempimento meramente formale, ma di un dispositivo volto a rendere il datore consapevole delle proprie responsabilità, capace di valutare l'adeguatezza degli strumenti tecnici adottati e in grado di dialogare con i professionisti della sicurezza (Rsp, medico competente, dirigenti, preposti) con maggiore maturità gestionale.

Il percorso formativo, articolato in due moduli (obblighi e responsabilità; competenze organizzative), ha durata 16 ore, elevata a 22 per i datori operanti nei cantieri. L'obiettivo non è trasferire competenze tecniche specialistiche, che rimangono di pertinenza degli attori professionali della prevenzione, bensì favorire l'esercizio consapevole del potere organizzativo e decisionale.

La norma, inoltre, prevede esoneri parziali o totali per chi abbia già assolto percorsi equipollenti (es. formazione Rsp, dirigenti, formatori qualificati). Resta però cruciale la tracciabilità e la documentazione della formazione

pregressa, ai fini di un eventuale riconoscimento dell'esonero.

Un'ulteriore questione critica attiene all'individuazione del soggetto destinatario della formazione: in organizzazioni complesse, dove le funzioni datoriali possono essere esercitate di fatto da dirigenti o amministratori senza formale investitura, si applica la giurisprudenza consolidata in materia di esercizio di fatto delle funzioni prevenzionistiche (ex art. 299 dlgs n. 81/2008).

Tuttavia, l'accordo non estende formalmente l'obbligo formativo al delegato ex art. 16, anche se – in ottica prudenziale – appare consigliabile un'estensione volontaria della formazione anche a tali soggetti, specie se chiamati ad assumere responsabilità operative rilevanti.

Parallelamente, in tema di gestione del rischio microclimatico e delle emergenze da calore, si segnala un altro fronte critico: il moltiplicarsi delle ordinanze regionali "anti-calore", che, nelle ultime settimane, hanno imposto sospensioni dell'attività lavorativa nelle fasce orarie più calde (es. 12:30-16:00), con misure urgenti e spesso eterogenee da regione a regione. Tali ordinanze, seppur ispirate alla tutela della salute, rischiano di sovrapporsi agli obblighi già sanciti dal dlgs n. 81/2008, in particolare dagli articoli 28, 180 e 181, che impongono la valutazione preventiva del rischio microclimatico e l'adozione di misure

organizzative coerenti. Il Protocollo nazionale del 2 luglio 2025, siglato tra ministero e parti sociali, va invece nella direzione corretta: integrare la normativa esistente con linee guida condivise, evitando ingerenze frammentarie a livello territoriale.

Ulteriore aspetto problematico è rappresentato dalle tempistiche attuative estremamente ridotte delle ordinanze regionali, spesso operative già dal giorno successivo alla pubblicazione, senza concedere margini realistici per la riorganizzazione dei turni, il ricorso agli ammortizzatori sociali o la consultazione con le rappresentanze sindacali. In un sistema produttivo complesso, l'efficacia della prevenzione non può prescindere da tempistiche compatibili con i processi organizzativi aziendali.

In questo periodo, un ragionamento approfondito, anche a causa delle serie problematiche che l'eccesso di calore e le radiazioni solari stanno generando, va fatto in merito appunto alla cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) per caldo. Facendo un'analisi su normativa e prassi amministrativa esistenti, risulta utile inquadrare la situazione. La cassa integrazione eventi meteo, compresi gli eccessi di calore, esiste da sempre e nel settore dell'edilizia si è abituati a gestirla, applicando le istruzioni Inps (ci sono circolari sul tema del 1963, oltre a tutte quelle più recenti) che permettono di accedere allo stru-

mento per temperature di norma superiori ai 35°, ma anche inferiori in caso si dimostri l'impossibilità di svolgere la prestazione di lavoro. Allora poniamo attenzione ai protocolli, alle ordinanze, agli accordi in merito, ma legando l'importanza degli stessi alla tutela dei lavoratori e al tema della sicurezza, e non invece alle modalità di accesso alla cassa integrazione guadagni per la gestione dei periodi di sospensione dal lavoro. Tale strumento già esisteva e permene invariato.

Sul tema risulta essenziale una scrupolosa compilazione delle relazioni tecniche, all'interno delle quali è possibile fornire all'Inps gli strumenti per comprendere il nesso causale tra evento occorso e impossibilità di procedere con la lavorazione specifica. Da non dimenticare infine in tema di sicurezza anche l'obbligo di possedere ed esporre, per operare nei cantieri edili, il tesserino di riconoscimento che, nei cantieri del cratere nel centro Italia, si sta evolvendo per prendere vita sotto forma di badge elettronico.

Unendo tutti gli aspetti citati, da evidenziare che il legislatore nazionale, con l'accordo del 2025, ha finalmente chiarito che la formazione del datore di lavoro non è un'opzione, ma una componente essenziale della compliance e della gestione integrata della sicurezza. Parallelamente, gli interventi regionali – se non coordinati – rischiano di minare l'unitarietà del sistema prevenzionistico e di generare confusione più che tutela. La prevenzione efficace richiede coerenza normativa, razionalità attuativa e soprattutto buon senso operativo, che rimane, oggi come ieri, la norma non scritta più importante.

A fronte della complessità di tali tematiche e dell'importanza centrale che queste rivestono, anche alla luce delle recenti novità normative, l'Ancl attraverso i suoi esperti del Centro Studi Nazionale ha organizzato un webinar formativo che si terrà il 29 luglio 2025, dalle ore 11:00, dal titolo "Accordo stato-regioni, patente a crediti, emergenza calore".

— © Riproduzione riservata —



**ANCL**  
Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro  
Sindacato Unitario

**WEBINAR**

**ACCORDO STATO-REGIONI, PATENTE A CREDITI, EMERGENZA CALORE:**  
le novità per lavoro e sicurezza, con focus sulle attività in edilizia

**29 luglio 2025 11:00 - 13:00**

Pagina a cura  
dell'ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
CONSULENTI  
DEL LAVORO  
Per informazioni e contatti  
[www.ancl.it](http://www.ancl.it)